

Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di AREZZO

Registro Imprese - Archivio ufficiale della CCIAA

INFORMAZIONI SOCIETARIE

WEBBER S.R.L.

TGG3KS

Il QR Code consente di verificare la corrispondenza tra questo documento e quello archiviato al momento dell'estrazione. Per la verifica utilizzare l'App RI QR Code o visitare il sito ufficiale del Registro Imprese.

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale	AREZZO (AR) VIA VITTORIO VENETO 33/18 CAP 52100
Indirizzo PEC	webbersrl@pec.it
Numero REA	AR - 166612
Codice fiscale	02165240512
Forma giuridica	societa' a responsabilita' limitata

Indice

1 Informazioni da statuto/atto costitutivo	2
2 Allegati	6

1 Informazioni da statuto/atto costitutivo

Registro Imprese	Data di iscrizione: 22/10/2013 Sezioni: Iscritta nella sezione ORDINARIA
Estremi di costituzione	Data atto di costituzione: 17/10/2013
Sistema di amministrazione	amministratore unico (in carica)
Oggetto sociale	OGGETTO SOCIALE: LA SOCIETA' HA PER OGGETTO: ATTIVITA' DI SERVIZI CONNESSI ALLE TECNOLOGIE DELL' INFORMATICA, ... LA SOCIETA' PUO' ESSERE AMMINISTRATA DA UN ORGANO UNIPERSONALE (AMMINISTRATORE UNICO) O PLURIPERSONALE, COMPOSTO DA TRE A CINQUE MEMBRI. L'ASSEMBLEA SCEGLIE IL SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE E, NEL CASO DI ORGANO ...
Poteri da statuto	

Estremi di costituzione

iscrizione Registro Imprese

Codice fiscale e numero d'iscrizione: 02165240512
del Registro delle Imprese di AREZZO
Data iscrizione: 22/10/2013

sezioni

Iscritta nella sezione ORDINARIA il 22/10/2013

informazioni costitutive

Data atto di costituzione: 17/10/2013

Sistema di amministrazione e controllo

durata della società

Data termine: 31/12/2050

scadenza esercizi

Scadenza primo esercizio: 31/12/2013

Giorni di proroga dei termini di approvazione del bilancio: 60

sistema di amministrazione e controllo contabile

Sistema di amministrazione adottato: amministratore unico
Soggetto che esercita il controllo contabile: revisore legale

forme amministrative

amministratore unico (in carica)

Oggetto sociale

OGGETTO SOCIALE:

LA SOCIETA' HA PER OGGETTO: ATTIVITA' DI SERVIZI CONNESSI ALLE TECNOLOGIE DELL' INFORMATICA,
REALIZZAZIONE MANTENIMENTO ED HOSTING DEI SITI INTERNET, POSIZIONAMENTO DEI SITI INTERNET SU MOTORI DI RICERCA; SERVIZI DI EMAIL; REALIZZAZIONE E MANTENIMENTO DI PIATTAFORME DI COMMERCIO ELETTRONICO; PRODUZIONE E FORNITURA DI SOFTWARE E CONSULENZA INFORMATICA; ATTIVITA' DELLE BANCHE DATI; FORNITURE A TERZI IN QUALSIASI MODALITA' DI DATI PROVENIENTI DA BANCHE DATI, COMPRESSE DIRECTORY, MAILING LIST ED ALTRE INFORMAZIONI ON LINE, IL TUTTO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI PRIVACY; REALIZZAZIONE DI PORTALI DI RICERCA WEB; TUTTE LE ATTIVITA' CONNESSE ALL' INFORMATICA INCLUSA ANCHE LA CREAZIONE GRAFICA IN AMBIENTE WEB; ATTIVITA' DI COMMERCIO, ANCHE PER CONTO TERZI O MEDIANTE CONTRATTI DI AGENZIA DI MATERIALE ELETTRONICO E TECNOLOGICO E COMUNQUE DEI BENI E SERVIZI INERENTI LE ATTIVITA' SOPRA INDICATE; ATTIVITA' DI PROMOZIONE PUBBLICITARIA IN QUALSIASI FORMA O GENERE IVI COMPRESSE LE ATTIVITA' DI MARKETING DEI PRODOTTI E SERVIZI INNANZI INDICATI; ATTIVITA' DI CALL CENTER.
LA SOCIETA' PUO' COMPIERE, INOLTRE, NEI LIMITI CONSENTITI DALLA VIGENTE NORMATIVA, TUTTE LE OPERAZIONI COMMERCIALI, MOBILIARI, IMMOBILIARI, FINANZIARIE E INDUSTRIALI RITENUTE UTILI O NECESSARIE PER IL CONSEGUIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE E POTRA' ASSUMERE INTERESSENZE E PARTECIPAZIONI, NON AI FINI DEL COLLOCAMENTO, IN ALTRE SOCIETA' O IMPRESE AVENTI SCOPI AFFINI, ANALOGHI O COMPLEMENTARI.
LA SOCIETA' PUO', INFINE, RICORRERE A QUALSIASI FORMA DI FINANZIAMENTO CON ENTI PUBBLICI, ISTITUTI DI CREDITO, BANCHE, SOCIETA' E PRIVATI, CONCEDENDO LE OPPORTUNE GARANZIE REALI E PERSONALI.

Poteri

poteri da statuto

LA SOCIETA' PUO' ESSERE AMMINISTRATA DA UN ORGANO UNIPERSONALE (AMMINISTRATORE UNICO) O PLURIPERSONALE, COMPOSTO DA TRE A CINQUE MEMBRI.
L'ASSEMBLEA SCEGLIE IL SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE E, NEL CASO DI ORGANO PLURIPERSONALE, FISSA IL NUMERO DEGLI AMMINISTRATORI E STABILISCE SE ESSI DEBBANO AGIRE CONGIUNTAMENTE E/O DISGIUNTAMENTE OVVERO SE COSTITUISCANO IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.
SALVO CHE LA DELIBERAZIONE DISPONGA ALTRIMENTI, LA VARIAZIONE DEL SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE HA EFFETTO DALLA DATA DELL'ASSEMBLEA CONVOCATA PER L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO RELATIVO ALL'ESERCIZIO SUCCESSIVO.
I COMPONENTI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO:
-- POSSONO ESSERE ANCHE NON SOCI;
-- DURANO IN CARICA - SECONDO QUANTO STABILITO DALL'ASSEMBLEA ALL'ATTO DELLA NOMINA - PER UN PERIODO NON SUPERIORE A TRE ESERCIZI E SCADONO ALLA DATA DELL'ASSEMBLEA CONVOCATA PER L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO RELATIVO ALL'ULTIMO ESERCIZIO DELLA LORO CARICA;
-- SONO SEMPRE RIELEGGIBILI;
-- POSSONO ESSERE COOPTATI, IN CASO DI AMMINISTRAZIONE PLURIPERSONALE CONGIUNTIVA O AFFIDATA A UN CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, NELL'OSSERVANZA DELL'ARTICOLO 2386 CODICE CIVILE;
-- SONO TENUTI AL DIVIETO DI CUI ALL'ARTICOLO 2390 CODICE CIVILE.
ALL'ATTO DELLA NOMINA DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO SARA' ANCHE INDIVIDUATO IL RAPPRESENTANTE E UNICO RESPONSABILE NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, GLI ENTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI, DEL LAVORO E FISCALI. AGLI AMMINISTRATORI SPETTA IL RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE PER RAGIONI DEL LORO UFFICIO E, OVE L'ASSEMBLEA ORDINARIA CHE PROVVEDE ALLA LORO NOMINA LO DELIBERI ESPRESSAMENTE, UN COMPENSO DA DETERMINARSI DALL'ASSEMBLEA STESSA CON DELIBERAZIONE VALIDA FINO A MODIFICA. L'ASSEMBLEA POTRA' ALTRESI' DISPORRE A LORO FAVORE DEGLI ACCANTONAMENTI ANNUALI A TITOLO DI INDENNITA' DI FINE RAPPORTO PER L'OPERA COORDINATA E CONTINUATIVA DA ESSI SVOLTA, ANCHE MEDIANTE ACCENZIONE DI CONTRATTI DI CAPITALIZZAZIONE O DI ASSICURAZIONE.
SI APPLICANO, IN QUANTO COMPATIBILI, LE NORME DETTATE IN MATERIA DI SOCIETA' PER AZIONI DAGLI ARTICOLI 2382, 2385 E 2386 DEL CODICE CIVILE.
IN CASO DI AMMINISTRAZIONE PLURIPERSONALE, L'ASSEMBLEA, ALL'ATTO DELLA NOMINA, QUANDO NON PROCEDE ALLA COSTITUZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, DELIBERA SE GLI AMMINISTRATORI DEBBANO AGIRE:
-- CONGIUNTAMENTE TRA LORO;
-- DISGIUNTAMENTE TRA LORO;
-- CONGIUNTAMENTE TRA LORO PER TALUNI ATTI E DISGIUNTAMENTE TRA LORO PER ALTRI ATTI, TUTTI DA INDICARE ANALITICAMENTE; PER GLI ATTI EVENTUALMENTE NON PREVISTI L'AMMINISTRAZIONE SI INTENDE AFFIDATA IN VIA CONGIUNTIVA.
A NORMA DELL'ULTIMO COMMA DELL'ARTICOLO 2475 DEL CODICE CIVILE, IN TUTTI I CASI

DI AMMINISTRAZIONE PLURIPERSONALE LA REDAZIONE DEL PROGETTO DI BILANCIO E DEI PROGETTI DI FUSIONE E SCISSIONE, LE DECISIONI DI AUMENTO DEL CAPITALE AI SENSI DELL'ARTICOLO 2481 DEL CODICE CIVILE E LA CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA SONO DI COMPETENZA DELL'INTERO ORGANO AMMINISTRATIVO CON LE MODALITA' E LE MAGGIORANZE PREVISTE AI SUCCESSIVI ARTICOLI 21, 22 E 23 DI QUESTO STATUTO.

IN CASO DI AMMINISTRAZIONE PLURIPERSONALE DISGIUNTIVA:

-- CIASCUN AMMINISTRATORE HA DIRITTO DI OPPORSI ALL'OPERAZIONE CHE UN ALTRO VOGLIA COMPIERE, PRIMA CHE SIA COMPIUTA;

-- SULL'OPPOSIZIONE, IN DEROGA A QUANTO PREVISTO DALL' ULTIMO COMMA DELL'ARTICOLO 2257 DEL CODICE CIVILE, DECIDE LA MAGGIORANZA DEGLI ALTRI AMMINISTRATORI, CALCOLATA PER TESTE;

-- GLI ATTI PREVISTI DAL PRECEDENTE ARTICOLO 20 SONO, IN OGNI CASO, DELIBERATI DAGLI AMMINISTRATORI A MAGGIORANZA DI QUELLI IN CARICA, CALCOLATA PER TESTE; IN TAL CASO SI APPLICANO, IN QUANTO COMPATIBILI, LE NORME PREVISTE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DAL SUCCESSIVO ARTICOLO 23. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PUO' DELEGARE LE PROPRIE ATTRIBUZIONI AD UN COMITATO ESECUTIVO, COMPOSTO DI ALCUNI DEI SUOI MEMBRI O AD UNO O PIU' AMMINISTRATORI DELEGATI, DETERMINANDO I LIMITI DELLA DELEGA.

NON POSSONO ESSERE DELEGATE LE ATTRIBUZIONI INDICATE NEL QUARTO COMMA DELL'ARTICOLO 2381 DEL CODICE CIVILE.

LE CARICHE DI PRESIDENTE (O DI VICE PRESIDENTE) E DI AMMINISTRATORE DELEGATO SONO CUMULABILI.

IN CASO DI AMMINISTRAZIONE PLURIPERSONALE CONGIUNTIVA, L'ORGANO AMMINISTRATIVO E' CONVOCATO DALL'AMMINISTRATORE ANZIANO DI ETA'.

ESSO DELIBERA CON IL CONSENSO DI TUTTI GLI AMMINISTRATORI, FATTA ECCEZIONE PER GLI ATTI PREVISTI DALL'ARTICOLO 20 DI QUESTO STATUTO, PER I QUALI IN OGNI CASO GLI AMMINISTRATORI DECIDERANNO A MAGGIORANZA DI QUELLI IN CARICA, CALCOLATA PER TESTE.

SI APPLICANO, IN QUANTO COMPATIBILI, LE NORME PREVISTE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DALL'ARTICOLO 23 DELLO STATUTO. LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA', DI FRONTE AI TERZI E IN GIUDIZIO, SECONDO IL SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE ADOTTATO, COMPETE:

-- IN CASO DI AMMINISTRAZIONE UNIPERSONALE, ALL'AMMINISTRATORE UNICO;

-- IN CASO DI AMMINISTRAZIONE PLURIPERSONALE, AFFIDATA AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, AL PRESIDENTE, SENZA LIMITAZIONI, E AI CONSIGLIERI FORNITI DI POTERI DELEGATI, NEI LIMITI DELLA DELEGA;

-- IN CASO DI AMMINISTRAZIONE PLURIPERSONALE DISGIUNTIVA, A CIASCUNO DEGLI AMMINISTRATORI, DISGIUNTAMENTE DAGLI ALTRI;

-- IN CASO DI AMMINISTRAZIONE PLURIPERSONALE CONGIUNTIVA, A TUTTI GLI AMMINISTRATORI, CONGIUNTAMENTE TRA LORO;

-- IN CASO DI AMMINISTRAZIONE PLURIPERSONALE, AFFIDATA AGLI AMMINISTRATORI CONGIUNTAMENTE PER TALUNI ATTI E DISGIUNTAMENTE PER ALTRI ATTI, AI MEDESIMI AMMINISTRATORI CON LE STESSE MODALITA' E LIMITAZIONI CON CUI E' STATO LORO ATTRIBUITO IL POTERE DI AMMINISTRARE LA SOCIETA'.

L'ORGANO AMMINISTRATIVO E' INVESTITO DEI PIU' AMPI POTERI PER L'AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA' E PUO' QUINDI COMPIERE TUTTI GLI ATTI CHE RITENGA OPPORTUNI PER L'ATTUAZIONE ED IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI SCOPI SOCIALI, ESCLUSI SOLTANTO QUELLI CHE LA LEGGE E LO STATUTO RISERVANO ALLA DECISIONE DEI SOCI.

L'ORGANO AMMINISTRATIVO PUO' NOMINARE DIRETTORI GENERALI, AMMINISTRATIVI E TECNICI, NONCHE' PROCURATORI PER SINGOLI ATTI O PER CATEGORIE DI AFFARI, FISSANDONE POTERI E COMPENSI.

L'UTILE NETTO DI BILANCIO E' RIPARTITO COME SEGUE:

-- IL CINQUE PER CENTO (5%) E' DESTINATO ALLA RISERVA LEGALE FINO A CHE ESSA NON ABBAIA RAGGIUNTO IL QUINTO DEL CAPITALE SOCIALE, OPPURE SE LA RISERVA E' DISCESA AL DI SOTTO DI QUESTO IMPORTO, FINO ALLA REINTEGRAZIONE DELLA STESSA;

-- IL RIMANENTE VERRA' ASSEGNATO IN CONFORMITA' ALLE DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA E, QUALORA DISTRIBUITO AI SOCI, RIPARTITO IN PROPORZIONE DEL VALORE DELLE QUOTE DA CIASCUNO DI ESSI POSSEDUTE.

ripartizione degli utili e delle perdite tra i soci

Altri riferimenti statutari

clausole di recesso

Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

clausole di prelazione

Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

2 Allegati

Statuto

Sommario

Parte 1 - Protocollo del 21-10-2013 - Statuto completo

Statuto aggiornato al 21-10-2013

WEBBER S.R.L.
Codice fiscale: 02165240512

Allegato "A" all'atto Repertorio n. 185	Raccolta n.115
STATUTO	
TITOLO I - DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA DOMICILIO	
SOCI	
ARTICOLO 1	
La società è denominata "Webber s.r.l."	
ARTICOLO 2	
La società ha sede nel Comune di Arezzo.	
ARTICOLO 3	
La società ha per oggetto l'attività di servizi connessi alle tecnologie dell'informatica, realizzazione mantenimento ed hosting dei siti internet, posizionamento dei siti internet su motori di ricerca; servizi di email; realizzazione e mantenimento di piattaforme di commercio elettronico; produzione e fornitura di software e consulenza informatica; attività delle banche dati; forniture a terzi in qualsiasi modalità di dati provenienti da banche dati, comprese directory, mailing list ed altre informazioni on line, il tutto nel rispetto della normativa in materia di privacy; realizzazione di portali di ricerca web; tutte le attività connesse all'informatica inclusa anche la creazione grafica in ambiente web; attività di commercio, anche per conto terzi o mediante contratti di agenzia di materiale elettronico e tecnologico e comunque dei beni e servizi inerenti le attività sopra indicate; attività di promozione pubblicitaria in qualsiasi forma	

Statuto aggiornato al 21-10-2013

WEBBER S.R.L.
Codice fiscale: 02165240512

	o genere ivi comprese le attività di marketing dei prodotti e	
	servizi innanzi indicati; attività di call center.	
	La società può compiere, inoltre, nei limiti consentiti dalla	
	vigente normativa, tutte le operazioni commerciali, mobilia-	
	ri, immobiliari, finanziarie e industriali ritenute utili o	
	necessarie per il conseguimento dell'oggetto sociale e potrà	
	assumere interessenze e partecipazioni, non ai fini del col-	
	locamento, in altre società o imprese aventi scopi affini, a-	
	naloghi o complementari.	
	La società può, infine, ricorrere a qualsiasi forma di finan-	
	ziamento con enti pubblici, istituti di credito, banche, so-	
	cietà e privati, concedendo le opportune garanzie reali e	
	personali.	
	ARTICOLO 4	
	La durata della società è fissata al 31 dicembre 2050.	
	TITOLO II	
	CAPITALE - QUOTE DI PARTECIPAZIONE - RECESSO	
	ARTICOLO 5	
	Il capitale è di euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero)	
	diviso in quote, anche di diverso ammontare.	
	Possono essere conferiti, anche in sede di aumento del capi-	
	tale, tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valuta-	
	zione economica.	
	Nell'ipotesi di cui al sesto comma dell'articolo 2464 del co-	
	dice civile, la polizza o la fideiussione possono essere so-	

Statuto aggiornato al 21-10-2013

	stituite dal socio con il versamento, a titolo di cauzione,	
	del corrispondente importo in danaro presso la società.	
	ARTICOLO 6	
	Salvo il caso di cui all'articolo 2482 ter codice civile,	
	l'aumento di capitale può essere attuato, in tutto o in par-	
	te, anche mediante offerta di quote di nuova emissione a ter-	
	zi; in tal caso spetta ai soci che non hanno consentito alla	
	decisione il diritto di recesso a norma dell'articolo 2473	
	codice civile.	
	L'organo amministrativo ha la facoltà di aumentare il capita-	
	le, per non più di una volta in ciascun esercizio sociale,	
	sino ad un ammontare massimo pari al capitale della società	
	al momento dell'esercizio della delega; in tal caso, la deli-	
	bera di aumento non può escludere il diritto dei soci di sot-	
	toscrivere l'aumento in proporzione alle partecipazioni dagli	
	stessi possedute nè attribuire ai soci partecipazioni deter-	
	minate in misura non proporzionale ai conferimenti.	
	ARTICOLO 7	
	In caso di riduzione del capitale per perdite può essere o-	
	messo il deposito preventivo presso la sede sociale della re-	
	lazione dell'organo amministrativo sulla situazione patrimo-	
	niale della società e delle osservazioni dell'eventuale orga-	
	no di controllo.	
	ARTICOLO 8	
	E' consentita l'attribuzione di partecipazioni anche in misu-	

Statuto aggiornato al 21-10-2013

	ra non proporzionale ai conferimenti. Peraltro, in mancanza	
	di specifica determinazione in tal senso, le partecipazioni	
	dei soci si presumono di valore proporzionale ai conferimenti	
	effettuati.	
	I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale	
	alla partecipazione da ciascuno posseduta; tuttavia, con de-	
	cisione di tutti i soci, possono essere attribuiti a singoli	
	soci particolari diritti riguardanti l'amministrazione della	
	società o la distribuzione degli utili.	
	Tali diritti sono personali e non possono essere ceduti in-	
	sieme con la partecipazione né per atto inter vivos a titolo	
	oneroso né mortis causa.	
	Le partecipazioni possono essere date in pegno o su di esse	
	può essere costituito il diritto di usufrutto solo con il	
	consenso di tutti i soci; in tal caso il socio dovrà riserva-	
	re per sé il diritto di voto; per il resto, si applica l'ar-	
	ticolo 2352 del codice civile.	
	ARTICOLO 9	
	Le quote sociali sono liberamente trasferibili per successio-	
	ne a causa di morte.	
	In caso di trasferimento a titolo oneroso, il socio che in-	
	tenda alienare, in tutto o in parte, la propria quota deve	
	informarne con lettera raccomandata con avviso di ricevimen-	
	to, contenente l'indicazione dell'ammontare della quota alie-	
	nanda, del suo prezzo, delle generalità del cessionario e	

Statuto aggiornato al 21-10-2013

WEBBER S.R.L.
Codice fiscale: 02165240512

	delle condizioni della cessione, l'organo amministrativo, il	
	quale ne darà comunicazione agli altri soci.	
	I soci potranno rendersi acquirenti della quota alienanda in	
	proporzione delle quote rispettivamente possedute, in modo da	
	lasciare immutato il preesistente rapporto di partecipazione	
	al capitale sociale.	
	Entro trenta giorni da quello in cui è fatta la comunicazio-	
	ne, i soci dovranno comunicare all'organo amministrativo se	
	intendono acquistare.	
	In mancanza di tale comunicazione nell'indicato termine, si	
	considerano rinunciatari.	
	In tal caso, la quota alienanda può essere acquistata dal so-	
	cio o dai soci che avranno, nei termini, comunicato di voler	
	acquistare.	
	Se nessun socio esercita la prelazione con le modalità indi-	
	cate, la quota è liberamente trasferibile.	
	L'intestazione a società fiduciaria o la reintestazione, da	
	parte della stessa (previa esibizione del mandato fiducia-	
	rio), agli effettivi proprietari non è soggetta a quanto di-	
	sposto dal presente articolo.	
	Le partecipazioni per le quali è esercitato il diritto di re-	
	cesso non possono essere cedute.	
	ARTICOLO 10	
	Il diritto di recesso compete ai soci in tutti i casi previ-	
	sti dalla legge o da questo statuto e può essere esercitato	

Statuto aggiornato al 21-10-2013

WEBBER S.R.L.
Codice fiscale: 02165240512

	con un preavviso di almeno centottanta giorni, con le moda-	
	lità previste dal primo comma dell'articolo 2437 bis del co-	
	dice civile.	
	TITOLO III - ASSEMBLEA	
	ARTICOLO 11	
	I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza	
	dalla legge e da questo Statuto, nonchè sugli argomenti che	
	uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano alme-	
	no un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro ap-	
	provazione.	
	Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni dell'as-	
	semblea e il suo voto vale in misura proporzionale alla sua	
	partecipazione.	
	ARTICOLO 12	
	L'assemblea si riunisce di regola presso la sede sociale,	
	salvo diversa determinazione dell'organo amministrativo, che	
	può fissare un luogo diverso, purchè sito nel territorio del-	
	lo Stato.	
	L'assemblea è validamente costituita anche se tenuta a mezzo	
	videoconferenza o teleconferenza, a condizione che siano ri-	
	spettati i principi di collegialità e di parità di trattamen-	
	to dei soci; a tal fine, è necessario che:	
	-- a) sia consentito al presidente dell'assemblea di accerta-	
	re l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regola-	
	re lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i	

Statuto aggiornato al 21-10-2013

WEBBER S.R.L.
Codice fiscale: 02165240512

	risultati della votazione;
-- b)	sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
-- c)	sia consentito agli intervenuti di ricevere tempestivamente e visionare la documentazione eventualmente predisposta per la riunione e di partecipare, anche trasmettendo documenti, alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno,
-- d)	vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video, collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire.
	La riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.
	ARTICOLO 13
	L'assemblea è convocata a cura dell'organo amministrativo mediante avviso da inviarsi ai soci, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con raccomandata A.R., telegramma, telefax, telex, posta elettronica, lettera consegnata brevi manu ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare sia la tempestiva informazione sugli argomenti all'ordine del giorno sia la prova della ricezione dell'avviso stesso.
	L'avviso dovrà contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione nonché l'elenco delle materie da

Statuto aggiornato al 21-10-2013

	trattare.	
	Sono valide le assemblee totalitarie di cui all'ultimo comma	
	dell'articolo 2479 bis del codice civile.	
	ARTICOLO 14	
	L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno	
	entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio	
	sociale o entro 180 (centottanta) giorni qualora ricorra uno	
	dei casi previsti dal secondo comma dell'articolo 2364 del	
	codice civile.	
	ARTICOLO 15	
	Il socio può farsi rappresentare in assemblea, anche da chi	
	non è socio; la rappresentanza deve essere conferita per i-	
	scritto e i documenti relativi devono essere conservati dalla	
	società.	
	La delega non può essere rilasciata con il nome del rappre-	
	sentante in bianco ed è sempre revocabile, nonostante ogni	
	patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo	
	da chi sia espressamente indicato nella delega.	
	La rappresentanza non può essere conferita né ai membri degli	
	organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della	
	società, né alle società da essa controllate o ai membri de-	
	gli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di	
	queste.	
	La stessa persona non può rappresentare in assemblea più di	
	10 (dieci) soci.	

Statuto aggiornato al 21-10-2013

	E' ammessa anche la procura a valere per più assemblee, indipendentemente dal loro ordine del giorno.	
	Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe e, in genere, il diritto di intervento all'assemblea.	
	ARTICOLO 16	
	La Presidenza dell'assemblea, secondo il sistema di amministrazione adottato, compete:	
	-- all'amministratore unico;	
	-- all'amministratore anziano di età tra quelli presenti, in caso di amministrazione pluripersonale, sia essa congiuntiva o disgiuntiva;	
	-- al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di sua assenza od impedimento, nell'ordine al vice Presidente e all'amministratore delegato anziano di età, se nominati, nel caso in cui sia costituito il consiglio di amministrazione.	
	Qualora nessuno di questi soggetti possa o voglia esercitare tale funzione, gli intervenuti, a maggioranza del capitale rappresentato, designano il Presidente fra i presenti, ancorchè non socio.	
	Il Presidente verifica la regolarità della costituzione dell'assemblea, anche in forma totalitaria, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola lo svolgimento dell'assemblea ed accerta i risultati delle votazioni; degli	

Statuto aggiornato al 21-10-2013

WEBBER S.R.L.
Codice fiscale: 02165240512

	esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.	
	L'assemblea nomina un segretario, anche non socio, ed event-	
	ualmente due scrutatori, anche estranei.	
	Le deliberazioni dell'assemblea devono risultare da verbale	
	firmato dal Presidente, dal segretario e dagli eventuali	
	scrutatori.	
	Il verbale può essere redatto anche non contestualmente al-	
	l'assemblea, ma, comunque, senza ritardo e nei tempi necessa-	
	ri per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e	
	pubblicazione.	
	Nei casi di legge o quando il Presidente dell'assemblea lo	
	ritiene opportuno, il verbale viene redatto da un notaio.	
	ARTICOLO 17	
	L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tan-	
	ti soci che rappresentano più della metà del capitale sociale.	
	Essa delibera a maggioranza del capitale intervenuto; nei ca-	
	si previsti dai nn. 4) e 5) del secondo comma dell'articolo	
	2479 del codice civile, è, tuttavia, necessario il voto favo-	
	revole di tanti soci che rappresentano più della metà del ca-	
	pitale sociale.	
	Devono, infine, essere adottate con il consenso di tutti i	
	soci:	
	-- le delibere che introducono, modificano o sopprimono limi-	
	ti alla trasferibilità della partecipazione, comprese quelle	
	che disciplinano la prelazione ed il gradimento;	

Statuto aggiornato al 21-10-2013

	-- le delibere relative all'attribuzione a singoli soci di	
	particolari diritti riguardanti l'amministrazione della so-	
	cietà o la distribuzione degli utili, nonchè quelle relative	
	alla modifica o soppressione di tali diritti.	
	ARTICOLO 18	
	Le deliberazioni sono adottate con le modalità di votazione	
	di volta in volta determinate dall'assemblea.	
	E' in ogni caso vietato il sistema della votazione a scruti-	
	nio segreto.	
	TITOLO IV: AMMINISTRAZIONE - RAPPRESENTANZA	
	ARTICOLO 19	
	La società può essere amministrata da un organo unipersonale	
	(amministratore unico) o pluripersonale, composto da tre a	
	cinque membri.	
	L'assemblea sceglie il sistema di amministrazione e, nel caso	
	di organo pluripersonale, fissa il numero degli amministrato-	
	ri e stabilisce se essi debbano agire congiuntamente e/o di-	
	sgiuntamente ovvero se costituiscano il consiglio di ammini-	
	strazione.	
	Salvo che la deliberazione disponga altrimenti, la variazione	
	del sistema di amministrazione ha effetto dalla data dell'as-	
	semblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo	
	all'esercizio successivo.	
	I componenti dell'organo amministrativo:	
	-- possono essere anche non soci;	

Statuto aggiornato al 21-10-2013

WEBBER S.R.L.
Codice fiscale: 02165240512

	-- durano in carica - secondo quanto stabilito dall'assemblea	
	all'atto della nomina - per un periodo non superiore a tre e-	
	sercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per	
	l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio	
	della loro carica;	
	-- sono sempre rieleggibili;	
	-- possono essere cooptati, in caso di amministrazione pluri-	
	personale congiuntiva o affidata a un consiglio di ammini-	
	strazione, nell'osservanza dell'articolo 2386 codice civile;	
	-- sono tenuti al divieto di cui all'articolo 2390 codice ci-	
	vile.	
	All'atto della nomina dell'organo amministrativo sarà anche	
	individuato il rappresentante e unico responsabile nei rap-	
	porti con la pubblica Amministrazione, gli enti previdenzia-	
	li, assistenziali, del lavoro e Fiscali.	
	Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute	
	per ragioni del loro ufficio e, ove l'assemblea ordinaria che	
	provvede alla loro nomina lo deliberi espressamente, un com-	
	penso da determinarsi dall'assemblea stessa con deliberazione	
	valida fino a modifica. L'assemblea potrà altresì disporre a	
	loro favore degli accantonamenti annuali a titolo di inden-	
	nità di fine rapporto per l'opera coordinata e continuativa	
	da essi svolta, anche mediante accensione di contratti di ca-	
	pitalizzazione o di assicurazione.	
	Si applicano, in quanto compatibili, le norme dettate in ma-	

Statuto aggiornato al 21-10-2013

WEBBER S.R.L.
Codice fiscale: 02165240512

	teria di società per azioni dagli articoli 2382, 2385 e 2386	
	del codice civile.	
	ARTICOLO 20	
	In caso di amministrazione pluripersonale, l'assemblea, all'atto della nomina, quando non procede alla costituzione del consiglio di amministrazione, delibera se gli amministratori debbano agire:	
	-- congiuntamente tra loro;	
	-- disgiuntamente tra loro;	
	-- congiuntamente tra loro per taluni atti e disgiuntamente tra loro per altri atti, tutti da indicare analiticamente;	
	per gli atti eventualmente non previsti l'amministrazione si intende affidata in via congiuntiva.	
	A norma dell'ultimo comma dell'articolo 2475 del codice civile, in tutti i casi di amministrazione pluripersonale la redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione e scissione, le decisioni di aumento del capitale ai sensi dell'articolo 2481 del codice civile e la convocazione dell'assemblea sono di competenza dell'intero organo amministrativo con le modalità e le maggioranze previste ai successivi articoli 21, 22 e 23 di questo statuto.	
	ARTICOLO 21	
	In caso di amministrazione pluripersonale disgiuntiva:	
	-- ciascun amministratore ha diritto di opporsi all'operazione che un altro voglia compiere, prima che sia compiuta;	

Statuto aggiornato al 21-10-2013

	-- sull'opposizione, in deroga a quanto previsto dall' ultimo	
	comma dell'articolo 2257 del codice civile, decide la maggio-	
	ranza degli altri amministratori, calcolata per teste;	
	-- gli atti previsti dal precedente articolo 20 sono, in ogni	
	caso, deliberati dagli amministratori a maggioranza di quelli	
	in carica, calcolata per teste; in tal caso si applicano, in	
	quanto compatibili, le norme previste per il funzionamento	
	del consiglio di amministrazione dal successivo articolo 23.	
	ARTICOLO 22	
	In caso di amministrazione pluripersonale congiuntiva, l'or-	
	gano amministrativo è convocato dall'amministratore anziano	
	di età.	
	Esso delibera con il consenso di tutti gli amministratori,	
	fatta eccezione per gli atti previsti dall'articolo 20 di	
	questo statuto, per i quali in ogni caso gli amministratori	
	decideranno a maggioranza di quelli in carica, calcolata per	
	teste.	
	Si applicano, in quanto compatibili, le norme previste per il	
	funzionamento del consiglio di amministrazione dal successivo	
	articolo 23.	
	ARTICOLO 23	
	Quando la società è amministrata da un consiglio di ammini-	
	strazione, il funzionamento di esso è così regolato:	
	A - Presidenza	
	Il consiglio elegge tra i suoi membri il Presidente, se que-	

Statuto aggiornato al 21-10-2013

	sti non è stato nominato dall'assemblea; può eleggere un vice	
	Presidente, che sostituisca il Presidente nei casi di sua as-	
	senza o impedimento.	
	B - Riunioni	
	Il consiglio si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di	
	convocazione (nella sede sociale o altrove) tutte le volte	
	che il Presidente o chi ne fa le veci lo giudichi necessario,	
	o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo	
	degli amministratori in carica.	
	La convocazione è fatta almeno cinque giorni liberi prima	
	della riunione; nei casi di urgenza il termine può essere più	
	breve, ma non inferiore ad un giorno.	
	Il consiglio è convocato dal Presidente mediante avviso spe-	
	dito con raccomandata A.R., telegramma, telefax, telex, posta	
	elettronica, lettera consegnata brevi manu ovvero con qual-	
	siasi altro mezzo idoneo ad assicurare sia la tempestiva in-	
	formazione sugli argomenti all'ordine del giorno sia la prova	
	della ricezione dell'avviso stesso.	
	L'avviso dovrà contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e	
	del luogo della riunione nonchè l'elenco delle materie da	
	trattare.	
	In carenza di formalità di convocazione, il consiglio si re-	
	puta validamente costituito quando sono presenti tutti gli	
	amministratori ed i sindaci effettivi o il revisore, se nomi-	
	nati.	

Statuto aggiornato al 21-10-2013

	Le riunioni di consiglio sono presiedute dal Presidente; in	
	sua assenza, dal vice Presidente, qualora sia stato nominato,	
	o, in mancanza anche di quest'ultimo, dal consigliere anziano	
	di età.	
	Le riunioni del consiglio di amministrazione si potranno	
	svolgere anche per video o tele-conferenza a condizione che	
	ciascuno dei partecipanti possa essere identificato dal Pre-	
	sidente e da tutti gli altri intervenuti, possa seguire la	
	discussione e intervenire in tempo reale durante la tratta-	
	zione degli argomenti esaminati e possa ricevere, trasmettere	
	e visionare documenti; di tutto ciò dovrà esser dato atto nel	
	relativo verbale.	
	Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenu-	
	ta nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario.	
	C - Deliberazioni	
	Per la validità delle deliberazioni del Consiglio, è necessa-	
	ria la presenza della maggioranza degli amministratori in ca-	
	rica.	
	Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta degli in-	
	tervenuti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.	
	Il voto non può essere dato per rappresentanza.	
	D - Verbalizzazione	
	Le deliberazioni del consiglio di amministrazione e del comi-	
	tato esecutivo, se nominato ai sensi della successiva lettera	
	"E", devono risultare da verbale, che, trascritto sull'appo-	

Statuto aggiornato al 21-10-2013

	sito libro delle decisioni degli amministratori, tenuto a	
	norma di legge, viene firmato da chi presiede e dal segreta-	
	rio, nominato di volta in volta anche tra estranei al consi-	
	glio.	
	E - Delega di poteri	
	Il consiglio di amministrazione può delegare le proprie at-	
	tribuzioni ad un comitato esecutivo, composto di alcuni dei	
	suoi membri o ad uno o più amministratori delegati, determi-	
	nando i limiti della delega.	
	Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nel	
	quarto comma dell'articolo 2381 del codice civile.	
	Le cariche di Presidente (o di vice Presidente) e di ammini-	
	stratore delegato sono cumulabili.	
	F - Compensi	
	Il consiglio di amministrazione stabilisce il modo di riparto	
	fra i suoi membri degli eventuali compensi, anno per anno.	
	ARTICOLO 24	
	L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per	
	l'amministrazione della società e può quindi compiere tutti	
	gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il rag-	
	giungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che	
	la legge e lo statuto riservano alla decisione dei soci.	
	L'organo amministrativo può nominare direttori generali, am-	
	ministrativi e tecnici, nonché procuratori per singoli atti o	
	per categorie di affari, fissandone poteri e compensi.	

Statuto aggiornato al 21-10-2013

ARTICOLO 25	
La rappresentanza della società, di fronte ai terzi e in giudizio, secondo il sistema di amministrazione adottato, compete:	
-- in caso di amministrazione unipersonale, all'amministratore unico;	
-- in caso di amministrazione pluripersonale, affidata al consiglio di amministrazione, al presidente, senza limitazioni, e ai consiglieri forniti di poteri delegati, nei limiti della delega;	
-- in caso di amministrazione pluripersonale disgiuntiva, a ciascuno degli amministratori, disgiuntamente dagli altri;	
-- in caso di amministrazione pluripersonale congiuntiva, a tutti gli amministratori, congiuntamente tra loro;	
-- in caso di amministrazione pluripersonale, affidata agli amministratori congiuntamente per taluni atti e disgiuntamente per altri atti, ai medesimi amministratori con le stesse modalità e limitazioni con cui è stato loro attribuito il potere di amministrare la società.	
TITOLO V	
ORGANO DI CONTROLLO - REVISORE	
ARTICOLO 26	
Se obbligatorio ai sensi dell'articolo 2477 del codice civile, l'assemblea nomina l'organo di controllo (Sindaco Unico o Collegio Sindacale, a sua scelta), che eserciterà anche la	

Statuto aggiornato al 21-10-2013

	revisione legale dei conti, funzionerà a norma di legge e	
	sarà composto, in caso di Collegio, da tre sindaci effettivi	
	e due supplenti.	
	ARTICOLO 27	
	In alternativa all'organo di controllo (salvo che nei casi di	
	sua nomina obbligatoria, ai sensi dell'articolo 2477 codice	
	civile), la revisione legale dei conti della società può es-	
	sere esercitata da un Revisore legale dei conti iscritto nel-	
	l'apposito Registro.	
	Il revisore resta in carica per tre esercizi, con scadenza	
	alla data della decisione dei soci che approva il bilancio	
	relativo al terzo esercizio della carica, ed è rieleggibile;	
	decade dall'ufficio al momento dell'iscrizione nel Registro	
	delle Imprese della nomina dell'organo di controllo.	
	TITOLO VI	
	ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO - UTILI -	
	ARTICOLO 28	
	L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo provvede,	
	in conformità alle prescrizioni di legge, alla formazione del	
	bilancio sociale.	
	ARTICOLO 29	
	L'utile netto di bilancio è ripartito come segue:	
	-- il cinque per cento (5%) è destinato alla riserva legale	
	fino a che essa non abbia raggiunto il quinto del capitale	

